

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVI

N. 2

CORTE DEI CONTI

SEZIONE ENTI LOCALI

PIANO DELLE RILEVAZIONI E CRITERI DI ESAME DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI DA APPLICARSI AI FINI DELLA RELAZIONE ANNUALE DA RENDERSI AL PARLAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO 2003

*(Articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51)*

Deliberazione n. 5 del 2002

Trasmessa alla Presidenza il 18 luglio 2002

Deliberazione n. 5/2002.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE AUTONOMIE

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente: Fulvio BALSAMO.

Consiglieri: Corrado VALVO, Giuseppe RANUCCI, Enrico MAROTTA, Giovanni SFERRA, Luigi CONDEMI, Raffaele DEL GROSSO, Enrica LATERZA, Andrea LIOTTA, Guido MACCAGNO, Teresa BICA, Stefano IMPERIALI, Francesco PETRONIO, Maria Luisa DE CARLI, Maria Teresa POLITO, Carmela IAMELE, Elio BERARDUCCI.

Nell'adunanza del 16 luglio 2002.

Udita la relazione del consigliere Stefano Imperiali.

CONSIDERATO

Per l'articolo 13 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982 n. 51 e modificato prima dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 e poi dall'articolo 28 del d.l. 31 agosto 1987 n. 359 convertito nella legge 29 ottobre 1987 n. 440, una sezione di questa Corte riferisce annualmente al Parlamento « i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa » degli enti — province e comuni con popolazione superiore a 8000 abitanti — che per lo stesso articolo 13 sono tenuti a trasmettere alla sezione i loro « conti consuntivi ». La disposizione citata ha anche precisato che la sezione è tenuta a trasmettere ai presidenti delle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, « il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi », ed ha altresì aggiunto che « in ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti

i cui consuntivi chiudano in disavanzo o rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio ».

Il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle sezioni riunite della stessa Corte con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 2000, ha stabilito all'articolo 9 comma 1 che la sezione enti locali, costituita in attuazione del già citato articolo 13 del d.l. n. 786 del 1981 convertito nella legge n. 51 del 1982, assume la denominazione di « sezione autonomie » ed « esercita i controlli finanziari e le analisi comparative sull'andamento delle gestioni degli enti locali previsti dalla legge medesima e successive modificazioni e integrazioni ». Peraltro, lo stesso articolo 9 al comma 2 ha anche disposto che « la sezione autonomie riferisce al Parlamento, almeno una volta in ciascun esercizio finanziario, sull'andamento generale della finanza regionale e locale anche tenuto conto dei referti delle sezioni regionali e con riferimento al rispetto del quadro delle compatibilità generali di finanza pubblica poste dall'Unione europea e dal bilancio dello Stato ed agli strumenti di riequilibrio e solidarietà definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ».

L'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 67 stabilisce infine che « per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni ». Lo stesso articolo 227 aggiunge che « ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 » — si tratta dei controlli successivi sulle gestioni — e ai fini « del consolidamento dei conti pubblici, la sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali ».

Per gli articoli 28 comma 7 e 32 comma 5 del citato testo unico, alle comunità montane si applicano poi, « in quanto compatibili », i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

In definitiva, il complesso delle norme ora richiamate affida alla sezione autonomie una fondamentale funzione di informazione al Parlamento sull'andamento della finanza delle autonomie locali, con specifiche analisi su fenomeni di particolare rilevanza.

DELIBERA

Sono approvati il seguente piano delle rilevazioni e i criteri di esame dei rendiconti.

1. Delineata l'evoluzione del sistema normativo, verranno esaminati:

i dati delle gestioni di cassa delle autonomie locali per gli esercizi 2001 e 2002;

l'attuazione da parte degli enti locali delle disposizioni sul patto di stabilità interno;

l'indebitamento degli enti locali, anche in riferimento alla riduzione del rapporto debito/PIL prevista dal predetto patto di stabilità;

i trasferimenti di risorse umane, strumentali e finanziarie in relazione al conferimento di nuove funzioni alle autonomie locali.

2. Sulla base dei rendiconti dell'esercizio 2001 delle province, dei comuni con più di 8000 abitanti e delle comunità montane, si analizzeranno poi:

le entrate correnti, e in particolare l'addizionale IRPEF, l'ICI, la TARSU ed altri tributi locali;

le spese correnti, e in particolare le spese per il personale;

le entrate e le spese in conto capitale;

il patrimonio delle autonomie locali;

i risultati finali delle gestioni;

l'evoluzione dei dati contabili presso un campione di comuni di grande rilevanza;

l'attuazione dei programmi di un campione di comuni di grande rilevanza.

3. In attuazione della specifica disposizione nelle premesse ricordata, si esamineranno inoltre le gestioni in disavanzo o con debiti fuori bilancio.

Infine, verrà esaminato il processo di risanamento degli enti dissestati.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria, ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deliberato nell'adunanza del 16 luglio 2002.

ESTENSORE
Stefano Imperiali

PRESIDENTE
Fulvio Balsamo

La presente deliberazione è stata depositata in Segreteria il 17 luglio 2002.